DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2048

Servizi aggiuntivi di TPRL per l'emergenza sanitaria da COVID-19. D.G.R. n. 850/2021 - Variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 ai sensi del ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dai Funzionari Istruttori PO "Trasporto automobilistico ed elicotteristico" e PO "Trasporto Ferroviario", dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.

- Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, all'articolo 200, comma 1 ha istituito un "Fondo" presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una dotazione iniziale di € 500.000.000,00 per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico regionale e locale nel periodo dal 23.02.2020 al 31.12.2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari riferita ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
- Il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, all'art. 22-ter "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale", commi 1, 2 e 3, stabilisce quanto segue:
 - 1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" sono sostitute dalle seguenti: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021".
 - 2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'adozione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome e i comuni, nonché la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
 - 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma nonché alla gestione

governativa della ferrovia-circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per l'utilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 340 dell'11 agosto 2020."

- La Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 all'art. 1, c. 816, stabilisce che:
 - "816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo, anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Le convenzioni di cui al secondo periodo possono altresì prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."
- Inoltre, l'articolo 51 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 prevede che in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, è incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021.

ATTESO CHE

 Il decreto-legge n. 105 del 23/07/2021, art. 1 "Dichiarazione stato di emergenza nazionale", ha disposto quanto segue: "1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021."

PRESO ATTO CHE

- il recente decreto-legge n. 172 del 26.11.2021 introduce misure specifiche "di contenimento della quarta ondata della pandemia Sars-Cov2";
- ad oggi, non risultano attivi procedimenti tesi a garantire la dotazione dei "fondi" di cui innanzi,anche ai fini dell'eventuale erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico nel caso in cui lo stato di emergenza sanitaria fosse ulteriormente prorogato;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE

- con DGR 2304/2019 la Giunta regionale ha determinato, per i futuri affidamenti, i livelli di servizi minimi di TPRL oltre a definire una indicazione del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, delineando, dunque lo scenario entro cui gli Ambiti Territoriali Ottimali, di cui alla L.R. n. 24/2012, affidano i servizi di trasporto pubblico locale di propria competenza e nei limiti delle risorse economiche di cui alle scritture contabili della medesima Deliberazione;
- con DGR 1256 del 28.07.2021 la Giunta Regionale ha fornito indirizzo in ordine all'adozione, tanto di ciascun Ente locale delegato all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, quanto dalla competente Sezione del Dipartimento Mobilità, delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga degli affidamenti in atto al fine di garantire la continuità del servizio nelle more del completamento delle avviate procedure di gara, in aderenza al disposto dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e tenuto conto dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico;
- secondo quanto disposto dalla citata DGR 1256/2021, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ad oggi in Puglia, è garantito attraverso gli atti di proroga degli affidamenti in atto "nelle more del completamento delle avviate procedure di gara, in aderenza al disposto dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18" sino a tutto il 31.12.2022;
- per effetto delle proroghe di cui innanzi lo scenario delineato dalla DGR 2304/2019 non troverà compimento sino al 31.12.2022 e, per l'effetto, le risorse economiche di cui alle prenotazioni di spesa, per l'anno 20222, riportate nella medesima delibera possono considerarsi, pro-quota, nella piena disponibilità della Regione Puglia;

RITENUTO

prudenziale apprestare ogni iniziativa utile a garantire la prosecuzione dell'esercizio dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale e locale anche a far data dal prossimo 01.01.2022, al fine di implementare le misure di contenimento della diffusione di agenti virali trasmissibili, tra le altre, rivenienti dall' Ordinanza 30 agosto 2021 Adozione delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico", ove applicabile ratione temporis;

VISTI

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011" recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia legge di stabilità regionale 2021";

- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021 2023;

con il presente provvedimento si intende finanziare i servizi aggiuntivi di TPRL necessari per l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Per quanto detto, le risorse necessarie a coprire la spesa per i servizi aggiuntivi di TPRL necessari per l'emergenza sanitaria da COVID-19, di cui al presente provvedimento, si rendono disponibili sul capitolo n. 1002014 per la permanenza dell'attuale scenario dei servizi di TPL e del conseguente rinvio dell'attuazione del nuovo assetto dei medesimi, in attuazione delle previsioni della DGR 2304/2019 e s.m.i., per le motivazioni sopra esposte.

Per i capitoli di spesa U0552012 e U0552062, si prevedono stanziamenti quantificati con i criteri della DGR 1592/2021.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione comporta la variazione in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. n. 36 del 30/12/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

BILANCIO AUTONOMO

CDA	16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ
C.K.A.	03 - SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E INTERMODALITÀ

Parte Spesa

Spesa ricorrente, Codice Transazione UE 8

CAPITOLO	DECLARATORIA	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	CODIFICA PIANO DEI CONTI	Variazione E.F. 2021 Competenza e Cassa
U1002014	MAGGIORI ONERI RIVENIENTI DALLA ISTITUZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI AFFIDATI AI SENSI DEL REG. CEE (CE) N. 1370/2007. ART. 9 L.R. 67/2018 (BILANCIO 2019)	10.02.01	1.04.01.02	€ -8.684.481,61
U0552012	FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT: ESERCIZIO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI, TRANVIARI, FILOVIARI E LACUALI	10.02.01	1.03.02.15	€ +1.442.376,14

U0552062	FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT: ESERCIZIO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI, TRANVIARI, FILOVIARI E LACUALI TRASFERIMENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI	10.02.01	1.04.01.02	€ +7.242.105,47
----------	---	----------	------------	-----------------

CAPITOLO	DECLARATORIA	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	CODIFICA PIANO DEI CONTI	Variazione E.F. 2022 Competenza
U1002014	MAGGIORI ONERI RIVENIENTI DALLA ISTITUZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI AFFIDATI AI SENSI DEL REG. CEE (CE) N. 1370/2007. ART. 9 L.R. 67/2018 (BILANCIO 2019)	10.02.01	1.04.01.02	€ -3.334.378,13
U0552012	FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT: ESERCIZIO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI, TRANVIARI, FILOVIARI E LACUALI	10.02.01	1.03.02.15	€ +553.795,57
U0552062	FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT: ESERCIZIO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI, TRANVIARI, FILOVIARI E LACUALI TRASFERIMENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI	10.02.01	1.04.01.02	€ +2.780.582,56

Le sopra indicate variazioni proposte per il 2021 e 2022 sono a riduzione delle prenotazioni di impegno n. 3521000113 e n. 3522000034 sul capitolo U1002014 per i rispettivi esercizi di cui alla DGR 2304/2019.

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011.

Con successivo atto del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità si procederà ad effettuare l'impegno della spesa nelle rispettive annualità.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo di:

- 1. Considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
- 2. Autorizzare l'incremento della dotazione finanziaria, per un importo complessivo pari a € 12.018.859,74 (€ 8.684.481,61 + € 3.334.378,13), al fine di consentire la copertura della spesa derivante dall'implementazione nel 2022 di servizi aggiuntivi di Trasporto Pubblico Regionale e Locale per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.
- 3. Approvare, ai sensi dell'art. 51, c. 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione per l'esercizio 2021 e pluriennale 2021 2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvati con DGR n. 71 del 18/01/2021, secondo quanto previsto nella Sezione "Copertura Finanziaria" del presente provvedimento.
- 4. Estendere al 31/12/2022 quanto previsto dalla D.G.R. n. 850/2021, sull'ordinabilità, secondo effettiva necessità, e conseguentemente, sulla finanziabilità dei servizi aggiuntivi di TPRL connessi all'emergenza COVID-19 e comunque sino a concorrenza della copertura finanziaria prevista.
- 5. Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità tutti gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento.
- 6. Pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore Ferdinando IAVARONE

PO "Trasporto automobilistico ed elicotteristico"

Il Funzionario Istruttore Emilio SARDONE

PO "Trasporto ferroviario"

Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL Antonio V. SCARANO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità Vito Antonio ANTONACCI

L'ASSESSORE PROPONENTE

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate, di:

- 1. Considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
- 2. Autorizzare l'incremento della dotazione finanziaria, per un importo complessivo pari a € 12.018.859,74 (€ 8.684.481,61 + € 3.334.378,13), al fine di consentire la copertura della spesa derivante dall'implementazione nel 2022 di servizi aggiuntivi di Trasporto Pubblico Regionale e Locale per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.
- 3. Approvare, ai sensi dell'art. 51, c. 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione per l'esercizio 2021 e pluriennale 2021 2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvati con DGR n. 71 del 18/01/2021, secondo quanto previsto nella Sezione "Copertura Finanziaria" del presente provvedimento.
- 4. Estendere al 31/12/2022 quanto previsto dalla D.G.R. n. 850/2021, sull'ordinabilità, secondo effettiva necessità, e conseguentemente, sulla finanziabilità dei servizi aggiuntivi di TPRL connessi all'emergenza COVID-19 e comunque sino a concorrenza della copertura finanziaria prevista.

- 5. Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità tutti gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento.
- 6. Pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta RAFFAELE PIEMONTESE



REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
TRA	DEL	2021	31	30.11.2021

SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPRL PER L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. D.G.R. N. 850/2021 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023 AI SENSI DEL AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II..

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO LR 28/2001 art. 79 Comma 5

